



TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE

*V° di autotela da
pubblicazione
x il giudice
F.lli Ricci*

- 5 DIC. 2024

Il Giudice dr.ssa Loredana Ferrara,
nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII iscritto al n. 393/2024 del ruolo dei procedimenti unitari presentato da:
De Pasquale Ciro, nato a [REDACTED] in data [REDACTED], c.f. DPSCRI74C30F839A e Di Maio Olimpia, nata a [REDACTED] il [REDACTED], c.f. DMILMP77E56C495M, per il tramite dell'OCC I Diritti del Debitore Napoli, con il nominato gestore della crisi dott. Nicola Della Valle;
letti gli atti e i documenti del procedimento;
richiamati i precedenti decreti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5.11.2024;
letto l'art. 70 CCII;
pronuncia la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 8.7.2024, De Pasquale Ciro e Di Maio Olimpia hanno proposto domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, poi modificato in data 11.7.2024.

Il piano, a fronte di debiti pari ad € 411.226,33, prevede il pagamento integrale delle spese di procedura, il pagamento del 35,49% del creditore ipotecario Penelope SPV srl, il pagamento del 10% dei creditori chirografari ab origine e degradati per un totale di € 168.778, 28, in un arco temporale di 108 rate mensili (come dettagliatamente esposto nella integrazione del Gestore dell'11.7.2024)

mediante la quota parte dello stipendio di Di Maio Olimpia non assorbito dalle spese di mantenimento del nucleo familiare e attraverso l'apporto di € 1.200,00 mensili da parte del figlio De Pasquale Angelo (cfr. lettera di impegno depositata in data 11.7.2024) a fronte di redditi dei debitori non sufficienti a garantire la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Con decreto del 16.7.2024 veniva fissata l'udienza di omologa dichiarando l'ammissibilità della proposta e del piano.

Il decreto di fissazione dell'udienza di omologa, la proposta ed il piano sono stati ritualmente comunicati a tutti i creditori e non sono da questi pervenute osservazioni, così come precisato dal gestore della crisi con relazioni depositate in data 3.10.2024 e 7.10.2024.

All'udienza del 5.11.2024 questo Giudice si riserva la decisione sull'istanza di omologa.

Tanto brevemente premesso, ritiene questo Tribunale che sussistono i presupposti per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti presentato da De Pasquale Ciro e Di Maio Olimpia (come da ultimo aggiornato in data 11.7.2024).

Ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito sulla base della residenza degli istanti, vi è prova della qualità di consumatore, ovvero di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, in quanto risulta che i ricorrenti sono lavoratori dipendenti ed hanno debiti insoluti riferibili esclusivamente ad esigenze personali e familiari (cfr. Cass. n. 1869/2016), ovvero all'acquisto della casa di abitazione e alla contrazione di un successivo finanziamento per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pregressa.

Ricorre, poi, lo stato di sovraindebitamento inteso quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento, atteso che a fronte di un indebitamento per € 411.226,33 e spese di sostentamento mensili per € 975,00 il nucleo familiare può contare sul solo reddito mensile di Di Maio Olimpia per € 1.220,08.

Non sussistono le condizioni ostative previste dall'art. 69 del CCII in quanto gli istanti non risultano esdebitati nei cinque anni anteriori al deposito della domanda; non hanno beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte; non hanno determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Neppure sussiste la condizione ostativa rappresentata dalla commissione di atti in frode ai creditori.

Per tutte le suesposte valutazioni, in assenza di osservazioni o contestazioni sulla convenienza della proposta, il piano deve essere omologato.

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da De Pasquale Ciro e Di Maio Olimpia e dichiara chiusa la procedura;

manda al gestore della crisi di:

vigilare sull'esatto adempimento del piano, riferendo immediatamente al giudice delegato in caso di atti e circostanze che ne impediscano l'attuazione, specificando se vi siano le condizioni per la modifica dello stesso, nonché in ogni caso con cadenza semestrale mediante apposita relazione di riepilogo da comunicare anche ai creditori;

trasmettere urgente informativa al giudice delegato in presenza di ogni altra circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII, ovvero quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

verificare che non siano compiuti pagamenti e atti di disposizione in violazione del piano;

provvedere ad aprire un conto della procedura;

accantonare sul medesimo conto le somme destinate al pagamento del compenso del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti, salva la liquidazione del saldo finale ai sensi dell'art. 71, comma 4, CCII;

depositare una relazione finale alla scadenza del termine di esecuzione del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando se il debitore abbia esattamente ed integralmente adempiuto, ovvero segnalando eventuali inadempimenti o omissioni;
dispone la comunicazione della sentenza a tutti i creditori a cura del gestore della crisi;
manda la cancelleria per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Napoli.

Napoli, 20.11.2024

Il Giudice

Dr.ssa Loredana Ferrara